



COMUNE DI FANO  
Provincia di Pesaro e Urbino

-----  
SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE  
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI  
-----

**AVVISO ESPLORATIVO**

per manifestazione di interesse per l'affidamento della "Gestione dell'impianto sportivo comunale di calcio denominato "Filippo Montesi" sito in Fano, Via Soncino, priva di rilevanza economica, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 come modificato e integrato con il D.lgs. 56/2017.

**IL DIRIGENTE RENDE NOTO**

che in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 225 del 22/12/2014 e della propria determinazione n.409 del 07.03.2018, si intende espletare un'indagine di mercato mediante acquisizione di manifestazione di interesse avente ad oggetto *l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale denominato "Filippo Montesi" sito in Fano, Via Soncino*, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016.

**1 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Potranno presentare la propria disponibilità alla gestione prioritariamente le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, compresi eventuali raggruppamenti dei medesimi soggetti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2012 n- 5 ed art. 15, comma 2, del Regolamento regionale 7 agosto 2013 n- 14, che garantiscano il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18 della Legge Regionale n. 5/2012. I soggetti partecipanti dovranno essere affiliati alla Federazione Italiana Gioco Calcio-settore calcio a 11.

**REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**

Insussistenza:

- delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono escluse dalla partecipazione al presente procedimento le società e le associazioni sportive che, pur avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

**2 – DIRITTI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario avrà diritto:

a) ai proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'uso dell'impianto sportivo da parte di terzi,

come deliberate dal Comune con Delibera di Giunta Comunale n. 265/1997 e s.m.i.;

b) alla riscossione degli introiti derivanti dalla gestione di spazi pubblicitari.

**3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è tenuto:

- a garantire con proprio personale l'apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia della struttura e delle attrezzature durante il periodo di utilizzo;

- ad assumere a proprio carico le spese per la manutenzione ordinaria della struttura, per le utenze (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia), per la manutenzione del terreno di gioco;
- a farsi carico della pulizia dei locali;
- ad assumere a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità riguardante il personale impiegato nella vigilanza, durante l'attività, sia per quanto attiene al comportamento disciplinare, che per quanto attiene eventualmente al trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale;
- ad assumere a proprio carico la responsabilità e l'obbligo di risarcire al Comune le spese per danni prodotti dal proprio personale (direttamente o indirettamente), dagli associati/utenti o da terzi ammessi negli ambienti, causati oltre che da dolo, da colpa, imperizia, negligenza, imprudenza o, previa autorizzazione del Comune, ad effettuare direttamente gli interventi di riparazione, ripristino o sostituzione di parti danneggiate della struttura e/o delle attrezzature e dell'impiantistica. La responsabilità del Concessionario dovrà essere accertata in contraddittorio con il Comune.
- a nominare un responsabile della cassetta di pronto Soccorso che, sempre presente all'interno dell'impianto, deve avere le caratteristiche individuate dal D.Lgs. 81/2008 e contenere i materiali di cui all'art. 45 D.Lgs. 81/08;
- a comunicare tempestivamente al Comune (Ufficio Sport e Ufficio Tecnico) ogni anomalia o difetto riscontrato negli impianti e nella struttura e ad adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose o alle persone, agli impianti e alla struttura, ivi compresa quella della sospensione dell'attività.

#### 4 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

Laddove a seguito della manifestazione di interesse tra le associazioni individuate vi siano più soggetti interessati alla gestione si procederà a trasmettere un invito formale a presentare la propria offerta seguendo i criteri e gli indirizzi di cui alla L.R. n. 5 del 2/04/2013 e all'art.16 del Regolamento Regionale del 7 agosto 2013 n.4 ad oggetto "Disposizioni di attuazione della Legge Regionale n.5/2012).

L'eventuale gara per la scelta del soggetto idoneo cui affidare la gestione dell'impianto sportivo sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

Criteri di valutazione	Punteggio Massimo
A Livello attività svolta nelle ultime due stagioni sportive	18
B Esperienza nella gestione impianti sportivi di calcio a 11	18
C Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo	12
D Numero di tesserati F.I.G.C. per l'attività del calcio a 11	12
E Valore economico dell'offerta (offerta al ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 13.300,00 IVA esclusa)	25
F Progetto di miglioria per la messa a norma degli spogliatoi con conseguente ampliamento ed incremento degli spazi d'uso accessori all'utilizzo del campo sportivo (come di seguito descritto in corsivo)	15
Totale	100

Laddove a seguito della manifestazione di interesse per l'impianto menzionato vi sia un solo candidato interessato o più candidati che abbiano manifestato l'intenzione di gestire l'impianto in modo congiunto, se idoneo/i, si procederà a definire congiuntamente i contenuti della convenzione sempre nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Laddove non pervengano manifestazioni di interesse il Comune potrà procedere ad affidamento diretto nel rispetto del regolamento comunale sulla gestione degli impianti.

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione dell'impianto, qualora ritenesse non adeguate le istanze pervenute o per altre ragioni di pubblico interesse.

Il Comune provvederà alla stipula di apposita convenzione che stabilisca i criteri di concessione degli impianti sportivi in oggetto, nel rispetto delle finalità di cui alla L.R. 5/2012.

Il Comune di Fano, al fine di mantenere l'equilibrio gestionale, riconoscerà un corrispettivo pari all'importo dell'offerta migliorativa rispetto al corrispettivo massimo stabilito in euro 13.300,00 iva esclusa.

Il concessionario verserà al Comune il canone annuo di euro 100,00 IVA esclusa.

Il corrispettivo sarà corrisposto con periodicità semestrale previa verifica del permanere dei requisiti di legge in capo al concessionario e previa verifica del puntuale, corretto e completo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dello stesso.

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spetteranno al concessionario.

Il concessionario è obbligato ad applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

*La durata della concessione è prevista in anni 3 (tre) decorrenti dal 15.09.2018, con possibilità di estensione per ulteriori anni 3 (tre), per una durata massima di anni 6 (sei), qualora il soggetto partecipante si impegni ad effettuare, a propria cura e spesa ed entro il primo biennio di gestione, un intervento di miglioria per la messa a norma degli spogliatoi con conseguente ampliamento ed incremento degli spazi d'uso accessori all'utilizzo del campo sportivo, intervento che dovrà rispettare le caratteristiche tecnico-dimensionali previste dalle vigenti normative CONI, ossia: i locali spogliatoi saranno suddivisi per poter ospitare atleti di almeno due differenti squadre; ogni spogliatoio dovrà essere protetto contro l'introspezione dall'esterno con la realizzazione di aperture con davanzali alti almeno 2 mt dal piano di calpestio interno; ogni spogliatoio dovrà avere un dimensionamento tale da poter accogliere almeno 18 utenti contemporaneamente e ad ogni utente dovrà corrispondere una superficie calpestabile di mq 1.60; ogni spogliatoio dovrà soddisfare il requisito della accessibilità ai sensi del D.M. 236/89 e s.m.i., prevedendo la realizzazione di un servizio igienico ed almeno una doccia fruibile da persone diversamente abili;*

*dovranno essere dotate almeno una doccia ogni 4 utenti ed una con caratteristiche tali da poter essere fruita da persone diversamente abili;*

*realizzazione di uno spogliatoio per istruttore dotato di servizio igienico e doccia con il requisito della accessibilità per persone diversamente abili;*

*un vano tecnico per ospitare gli impianti tecnologici;*

*dal punto di vista costruttivo il manufatto dovrà rispondere alle esigenze igienico-sanitarie, statiche, di risparmio energetico ed utilizzo delle fonti rinnovabili (impianto solare termico e fotovoltaico).*

E' fatta salva la possibilità di proroga della durata massima della gestione, con atto motivato, per un ulteriore periodo di sei mesi nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

Il concessionario non potrà subconcedere in tutto o in parte i servizi posti in gara

#### 5 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo l'apposito modulo (ALLEGATO A) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, c. 3, D.P.R 445/2000.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere indirizzate al Comune di Fano · Ufficio Appalti e Contratti · Via San Francesco d'Assisi n. 76, in plico sigillato recante l'oggetto del presente avviso con l'indicazione del soggetto partecipante entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 6 aprile 2018.**

Consegna del plico - Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, a rischio esclusivo dei concorrenti, compresa la consegna a mano all'Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30).

Sulla busta dovrà essere riportata rispettivamente la seguente dicitura:

"AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L' AFFIDAMENTO IN GESTIONE dell'impianto sportivo comunale di calcio denominato Filippo Montesi sito in Fano, Via Soncino".

Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nelle varie forme previste dal presente avviso, rimane ad esclusivo rischio del concorrente; non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.

Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune di Fano per 15 giorni naturali e consecutivi, ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti idonei in modo non vincolante per l'Ente.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è Cesare Liuzzi, Funzionario Preposto U.O. Sport-Settore Servizi-Sociali .

Per informazioni e chiarimenti si può contattare l'Ufficio Sport (0721-887320, e-mail [cesare.liuzzi@comune.fano.ps.it](mailto:cesare.liuzzi@comune.fano.ps.it)).

Fano, .....

Il Dirigente Settore Servizi Sociali  
(Dott. Giuseppe De Leo)  
(Firmato digitalmente )

*Allegati:*

*allegato A – Modello di domanda*

*allegato B – Schema convenzione*

MODELLO A

All'UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

**DEL COMUNE DI FANO**

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INVITO alla procedura negoziata **per** l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale di calcio denominato "Filippo Montesi" sito in Fano, Via Soncino, priva di rilevanza economica.

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di essere invitato alla selezione per l'affidamento della gestione del campo sportivo comunale denominato "Filippo Montesi" sino in Fano, via Soncino, come:

Società o associazione sportiva dilettantistica,

Ente di promozione sportiva;

discipline sportive associate

Federazione sportiva nazionale

A tal fine consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

**DICHIARA :**

a) i dati relativi alla Società sportiva/ Associazione/Ente:

denominazione \_\_\_\_\_

con sede legale in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

città \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ ,

sede operativa (se diversa dalla sede legale) in  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ ,

indirizzo presso il quale si elegge domicilio (\*) via/piazza \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ e

Codice fiscale: \_\_\_\_\_ P.IVA: \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

b) che la Società/Associazione/Ente è iscritta al registro  
\_\_\_\_\_ n. di iscrizione \_\_\_\_\_ data di iscrizione \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ affiliazione \_\_\_\_\_ per la pratica delle seguenti discipline sportive:

\_\_\_\_\_ e che risulta in esercizio alla data di pubblicazione del presente avviso;

c) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e) di avere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

f) di non essere inadempienti agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;

g) di aver adempiuto alle disposizioni di cui all'art.6 della Legge 376/2000 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping);

h) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

i) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

l) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente quanto previsto nell'avviso esplorativo e nello schema di convenzione relativi all'affidamento della gestione di cui trattasi.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Data

Firma

N.B. -Allegare alla presente documento di identità in corso di validità del dichiarante

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FANO E .....  
PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “FILIPPO  
MONTESI”

L'anno duemila.....(20..) questo giorno ..... del mese di ....., nella Residenza Municipale. Premesso che con determinazione del Dirigente di Settore n..... del ....., esecutivo ai sensi di legge, che in copia si allega sotto la lettera A), si stabiliva di concedere a ....., ai sensi regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.225/2014, esecutiva, la gestione del campo sportivo comunale denominato “Filippo Montesi”, alle condizioni in seguito indicate;

Ciò premesso,

TRA

Il Dott....., nato a .....il ....., che interviene alla stipula in qualità di Dirigente di Settore, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, giusta art. 39, comma 3, dello Stato Comunale

E

Il Sig. ...., nato a ..... il .....e residente in ....., il quale interviene alla stipula della presente convenzione in qualità di ..... del ..... con sede in ....., via ....., si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO CONVENZIONE

In base alla presente convenzione il Comune di Fano concede a ..... la gestione del campo sportivo comunale denominato “Filippo Montesi”, per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dal 15.09.2018.

La durata di anni 3 (tre) potrà essere estesa per ulteriori anni 3 (tre), per una durata massima di anni 6 (sei), qualora il gestore si impegni ad effettuare, a propria cura e spesa ed entro il primo biennio di gestione, l'intervento di miglioria per la messa a norma degli spogliatoi con conseguente ampliamento ed incremento degli spazi d'uso accessori all'utilizzo del campo sportivo, come espressamente previsto nel bando di gara. Tale intervento di miglioria dovrà essere autorizzato dagli uffici comunali competenti.

Qualora il gestore si sia aggiudicato la gara per l'affidamento avendo presentato un progetto di miglioria, lo stesso sarà obbligato ad eseguirlo entro il termine previsto, in caso contrario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale una penale pari al 50% dell'importo complessivo del progetto presentato.

E' fatta salva la possibilità di proroga della durata massima della gestione, con atto motivato, per un ulteriore periodo di sei mesi nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

La gestione comprende l'uso del campo di calcio a 11 e del campo secondario di allenamento, di tutte le attrezzature, dei locali, dei servizi e delle pertinenze, anche esterne, della struttura.

Nessun onere finanziario diretto o indiretto che copra in tutto o in parte l'investimento sia in conto capitale sia in conto corrente può derivare a carico dell'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza dell'affidamento, il gestore non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per gli interventi di miglioria di cui sopra.

Tutto quanto realizzato dal gestore, inclusi gli interventi di miglioria, resterà acquisito alla proprietà del Comune laddove non possa essere rimosso senza arrecare pregiudizio alcuno all'impianto.

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito della concessione.

ART. 2 – COMPETENZE

Sono posti a carico del concessionario i seguenti oneri:

apertura e chiusura dell'impianto, custodia, sorveglianza, adeguata pulizia, spese per la manutenzione ordinaria, spese di funzionamento (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia), spese per la manutenzione dei terreni di gioco.

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto. Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla straordinaria manutenzione così come individuati nel vigente Regolamento Edilizio Comunale.

#### ART. 3 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE E CANONE ANNUO

L'Amministrazione Comunale erogherà al gestore, per tutta la durata della convenzione, un corrispettivo finanziario annuo di € ..... oltre all'IVA di legge.

Tale corrispettivo potrà essere liquidato in due rate semestrali.

Al fine di monitorare le entrate e le uscite, l'Ufficio Sport ha la facoltà di richiedere al gestore il rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale.

Il gestore dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale, entro il mese di giugno, un canone annuo di € 100,00 oltre all'IVA di legge a titolo di sfruttamento economico dell'impianto e delle relative attrezzature di proprietà comunale. L'importo del canone è determinato e/o modificabile dalla Giunta Comunale.

#### ART. 4 – ASSEGNAZIONE SPAZI

Gli spazi dell'impianto sono assegnati dal gestore, sulla base di quanto stabilito negli articoli 6,7 e 8 del vigente Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

E' concedibile al gestore, per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale dei propri associati residenti sul territorio comunale di Fano, dal 30% e sino al 70% del monte ore disponibile su base settimanale, al netto dei giorni del fine settimana storicamente dedicati allo svolgimento di partite, tornei e manifestazioni.

Per la definizione della percentuale degli spazi spettante al soggetto gestore, l'Ufficio Sport si baserà sul numero degli associati residenti sul territorio comunale di Fano che svolgeranno attività sportiva nell'impianto concesso in gestione e sulle istanze di utilizzo pervenute da altri soggetti.

Negli spazi non spettanti i gestori sono tenuti a garantire la fruizione degli impianti ai soggetti che ne faranno richiesta, fermo restando che gli spazi non assegnati per mancanza di istanze, saranno da considerare concessi al gestore anche se comporteranno il superamento della percentuale massima del 70%, così come la percentuale minima potrà essere inferiore al 30% qualora il gestore non avesse associati residenti sul territorio comunale di Fano.

Lo schema della ripartizione oraria settimanale potrà essere presentato a decorrere dal 10 agosto e non oltre il 20 settembre di ogni anno all'Ufficio Sport, che provvederà alla verifica della sua regolarità ed alla sua approvazione. Lo schema avrà validità solo una volta approvato dall'Ufficio Sport, che in caso di controversie avrà la facoltà di applicare lo schema orario dallo stesso ritenuto più congruo.

Nel caso di attività e/o di manifestazioni di breve durata, o comunque non stagionali, prima di rilasciare la relativa assegnazione o di esprimere il relativo diniego, il gestore dovrà preventivamente acquisire il nulla osta dell'Ufficio Sport, in mancanza del quale le attività e/o le manifestazioni saranno da intendersi non autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

#### ART. 5 – TARIFFE ORARIE

Le tariffe d'uso dell'impianto concesso in gestione sono determinate ed aggiornabili dall'Amministrazione Comunale.

Gli introiti delle tariffe d'uso spettano al gestore, il quale è tenuto a rilasciare all'utenza l'attestazione di pagamento e ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le vigenti tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto assoluto divieto al gestore di praticare alcun tipo di tariffa che non sia stata determinata dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale può utilizzare a titolo gratuito l'impianto concessi in gestione, ferme restando le disposizioni di cui all'art.9 del vigente regolamento comunale, per manifestazioni sportive organizzate direttamente e non, per un periodo massimo di 7 giorni ogni anno, con un



preavviso, se possibile, di almeno 10 giorni.

#### ART. 6 – CAUZIONE

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il gestore dovrà versare apposita cauzione di € 2.000,00 a favore dell'Amministrazione Comunale che potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa.

Il Comune avrà il diritto di trattenere e di incassare la somma di cui sopra, in caso di insolvenza, inadempienza e/o danni del concessionario, senza il pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra soluzione.

#### ART. 7 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il gestore, il quale, in tal senso, dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa di copertura RCT con massimale di importo non inferiore ad € 400.000,00.

Il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

#### ART. 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni infrazione alle condizioni della convenzione ed al Regolamento Comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti, comporterà la facoltà di risolvere il presente atto di concessione e la immediata riconsegna al Comune dell'impianto sportivo di cui trattasi, qualora il concessionario non abbia ottemperato alle eventuali prescrizioni.

Il gestore si impegna ad operare nel rispetto dei principi del Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7<sup>a</sup> conferenza dal 13 al 15 maggio 1992. Qualora venissero ripetutamente accertati comportamenti e/o azioni in palese contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare il presente atto di concessione.

Resta salva ed impregiudicata ogni azione da parte del Comune per risarcimento di danni.

#### ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Fano, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.vo n.196/2003, informa il gestore che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### ART. 10 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente atto, imposte tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico del gestore. Per quanto non regolato dal presente atto di concessione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.

La presente convenzione è assoggettata a tutte le condizioni previste dal vigente regolamento comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti.

Le parti danno atto che la loro partita IVA è la seguente:

- 1..... - N°.....
- 2 Comune di Fano - N° 01127440410.

Letto, confermato e sottoscritto.  
COMUNE DI FANO

F.to

IL CONCESSIONARIO

F.to .....